

Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13557 del 12/06/2006

Intervento principale e intervento litisconsortile nel processo - Condizioni previste dall'art.105 cod. proc. civ. - Individuazione.

Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile nel processo, anche se l'articolo 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo, particolarmente allorchè la tutela del diritto vantato dall'interveniente sia incompatibile con quella vantata dall'una e/o dall'altra delle parti originarie.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13557 del 12/06/2006